

Testo a fronte



Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30

Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati

**Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30 come modificata
dalla proposta di legge n. 184/10[^]**

Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30

Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati

Art. 5 ter

Permessi regionali di autorizzazione

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5, è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale e/o dei permessi previsti nelle seguenti tipologie e caratteristiche:

~~a. tessera amatoriale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, ai soggetti residenti in Calabria. A tale scopo, la Regione potrà prevedere la frequenza di apposito corso informativo educativo, le cui modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36. La validità della tessera amatoriale è di cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) kg. giornalieri. Per i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, il limite quantitativo è fissato in 5 (cinque) Kg giornalieri. Il costo della tessera è di euro 11,00 (undici/00) annuali, ridotto del 50% se rilasciata a giovani di età compresa tra i 14 (quattordici) ed i 17 (diciassette) anni.~~

**Legge regionale 26 novembre 2001 n. 30
come modificata dalla proposta di legge n. 184/10[^]**

Art. 5 ter

Permessi regionali di autorizzazione

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei, ad esclusione dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5, è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale e/o dei permessi previsti nelle seguenti tipologie e caratteristiche:

a. tessera amatoriale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite dei Comuni, delle Riserve Regionali o degli Enti Parco, ai soggetti residenti in Calabria. A tale scopo, la Regione potrà prevedere la frequenza di apposito corso formativo-educativo, le cui modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36. La validità della tessera amatoriale è di cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) kg. giornalieri. Per i soggetti di cui all'art. 5, comma 3, il limite quantitativo è fissato in 5 (cinque) Kg giornalieri. Il costo della tessera è di euro 11,00 (undici /00) annuali, ridotto del 50%

~~b. tessera professionale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, con validità di cinque anni solari ed obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale a cura dell'Ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri. Tale limite quantitativo non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 4. Il costo della tessera professionale è fissato in euro 26,00 (ventisei/00) annuali. Essa è rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all'articolo 10, ai soggetti maggiorenni residenti in Calabria previa istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza ed a seguito della frequenza di un corso e del superamento dell'esame finale teso ad accertare la conoscenza dell'ambiente, delle specie fungine, nonché della normativa vigente in materia. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e le Associazioni Micologiche iscritte all'albo Regionale di cui al successivo articolo 6, avvalendosi dell'Ispettorato Micologico dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, di cui al successivo articolo 12, promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, il cui superamento è condizione necessaria per il rilascio o il rinnovo della tessera professionale. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione dei corsi didattici di cui al precedente comma saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36.~~

se rilasciata a giovani di età compresa tra i 14 (quattordici) ed i 17 (diciassette) anni;

b. tessera professionale: rilasciata dalla Regione, anche per il tramite dei Comuni, delle Riserve Regionali o degli Enti Parco, con validità di cinque anni solari ed obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale a cura dell'Ente che l'ha emessa. La tessera consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri. Tale limite quantitativo non si applica ai soggetti di cui all'art. 5, comma 4. Il costo della tessera professionale è fissato in € 26,00 (ventisei/00) annuali. Essa è rilasciata, su apposito modello predisposto dal Comitato di cui all'articolo 10, ai soggetti maggiorenni residenti in Calabria previa istanza prodotta al Presidente della Giunta Regionale per il tramite del Comune di residenza ed a seguito della frequenza di un corso e del superamento dell'esame finale teso ad accertare la conoscenza dell'ambiente, delle specie fungine, nonché della normativa vigente in materia. La Regione, i Comuni, le Riserve Regionali, gli Enti Parco e le Associazioni Micologiche iscritte all'albo Regionale di cui al successivo art. 6, avvalendosi dell'Ispettorato Micologico dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, di cui al successivo art. 12, promuovono l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, il cui superamento è condizione necessaria per il rilascio o il rinnovo della tessera professionale. Le modalità ed i programmi per l'organizzazione dei

c. tessera per raccolta ai fini scientifici: viene rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici o privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina e per comprovati motivi di studio e ricerca o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.

I divieti di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 3, della presente legge, non si applicano ai possessori di tessera scientifica.

d. permesso micologico turistico: è riservato ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni non residenti nella Regione Calabria e si intende concesso mediante versamento della somma dovuta su c/c postale intestato alla Regione.

Il permesso micologico-turistico consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri. Esso può avere la durata di giorni 3 (tre), 7 (sette) o 30 (trenta). In rapporto alla durata, il costo del permesso è rispettivamente pari ad euro 5,00 (cinque/00), 10,00 (dieci/00) e 20,00 (venti/00). Il periodo di validità del permesso deve essere annotato nell'apposito spazio previsto per la causale di versamento. L'annotazione deve essere eseguita prima dell'inizio della ricerca e della raccolta, pena la mancata validità, del permesso stesso e la conseguente sanzione. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in

corsi didattici di cui al precedente comma saranno definiti nel regolamento attuativo di cui all'art. 36.

c. tessera per raccolta ai fini scientifici: viene rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici o privati per la raccolta di qualsiasi specie fungina e per comprovati motivi di studio e ricerca o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.

I divieti di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 3, della presente legge, non si applicano ai possessori di tessera scientifica.

d. permesso micologico turistico: è riservato ai soggetti di età superiore ai 14 (quattordici) anni non residenti nella Regione Calabria e si intende concesso mediante versamento della somma dovuta su c/c postale intestato alla Regione.

Il permesso micologico-turistico consente la raccolta nell'ambito dell'intero territorio regionale, entro il limite massimo di 3 (tre) Kg giornalieri. Esso può avere la durata di giorni 3 (tre), 7 (sette) o 30 (trenta). In rapporto alla durata, il costo del permesso è rispettivamente pari ad euro 5,00 (cinque/00), 10,00 (dieci/00) e 20,00 (venti/00). Il periodo di validità del permesso deve essere annotato nell'apposito spazio previsto per la causale di versamento. L'annotazione deve essere eseguita prima dell'inizio della ricerca e della raccolta, pena la mancata validità, del permesso stesso e la conseguente sanzione. I minori di 14 (quattordici) anni possono effettuare la raccolta purché accompagnati da persona adulta in

<p>possesso dell'apposito permesso. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione.</p> <p>2. La tessera e/o il permesso devono essere esibiti, a richiesta del personale preposto alle operazioni di vigilanza, unitamente ad un valido documento d'identità.</p> <p>3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta di cui al presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:</p> <p>a. il 25% (venticinque) dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto, la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche e la promozione delle attività di ricerca;</p> <p>b. il 25% (venticinque) dell'intero montante alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale, da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;</p> <p>c. il rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane per l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza.</p>	<p>possesso dell'apposito permesso. I funghi raccolti dai minori concorrono a formare il quantitativo giornaliero di raccolta consentito al titolare dell'autorizzazione.</p> <p>2. La tessera e/o il permesso devono essere esibiti, a richiesta del personale preposto alle operazioni di vigilanza, unitamente ad un valido documento d'identità.</p> <p>3. Gli introiti derivanti dal rilascio delle autorizzazioni all'esercizio della raccolta di cui al presente articolo, sono ripartiti secondo i seguenti parametri:</p> <p>a. il 25% (venticinque) dell'intero montante alla Regione per le spese di istituto, la predisposizione dei modelli delle tessere micologiche e la promozione delle attività di ricerca;</p> <p>b. il 25% (venticinque) dell'intero montante alle associazioni micologiche iscritte all'albo regionale, da ripartire tra le stesse in misura proporzionale al numero dei loro iscritti;</p> <p>c. il rimanente 50% (cinquanta) del montante alla Regione che li destina ai Comuni, alle Riserve Regionali ed agli Enti Parco per l'organizzazione dei corsi didattici ed il potenziamento dei servizi che sono tenute a fornire, secondo il numero di tessere micologiche valide ed attive sul territorio di competenza.</p>

Art. 6*Associazioni micologiche - Albo regionale.*

1. È istituito l'Albo delle associazioni micologiche aventi sede nella Regione Calabria.

2. La tenuta dell'Albo è affidata all'Assessorato regionale all'Agricoltura secondo le norme e modalità contenute in apposito provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale di cui all'articolo 10.

3. Sono iscritte, su istanza al Presidente della Giunta regionale le Associazioni micologiche, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:

a) finalità formative, tecniche e ricreative e qualificate referenze scientifiche;

b) ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;

c) impegno a tutela degli ecosistemi naturalistici;

d) numero di iscritti non inferiore a 40 (quaranta);

e) avere svolto almeno 1 (uno) anno di attività prima della richiesta di iscrizione;

f) adesione ad organismi micologici nazionali.

4. All'Albo regionale delle Associazioni micologiche è

Art. 6*Associazioni micologiche - Albo regionale.*

1. È istituito l'Albo delle associazioni micologiche aventi sede nella Regione Calabria.

2. La tenuta dell'Albo è affidata all'Assessorato regionale all'Agricoltura secondo le norme e modalità contenute in apposito provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale di cui all'articolo 10.

3. Sono iscritte, su istanza al Presidente della Giunta regionale le Associazioni micologiche, senza fini di lucro, costituite con atto pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:

a) finalità formative, tecniche e ricreative e qualificate referenze scientifiche;

b) ordinamento stabile e democratico nel territorio della Regione Calabria;

c) impegno a tutela degli ecosistemi naturalistici;

d) numero di iscritti non inferiore a 40 (quaranta);

e) avere svolto almeno 1 (uno) anno di attività prima della richiesta di iscrizione;

f) adesione ad organismi micologici nazionali.

4. All'Albo regionale delle Associazioni micologiche è

<p>iscritta d'ufficio la Confederazione micologica calabrese, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.</p> <p>5. Le Associazioni iscritte all'Albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con le Province nelle operazioni di sorveglianza e controllo mediante Guardie giurate volontarie.</p> <p>6. Le associazioni cooperano con le province anche nella formazione professionale dei soggetti richiedenti la tessera professionale.</p>	<p>iscritta d'ufficio la Confederazione micologica calabrese, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.</p> <p>5. Le Associazioni iscritte all'Albo regionale ai fini della presente legge, cooperano con la Regione nelle operazioni di sorveglianza e controllo mediante Guardie giurate volontarie munite di Decreto di Giuramento rilasciato dal Prefetto della Provincia di competenza.</p> <p>6. Le associazioni cooperano con la Regione anche nella formazione professionale dei soggetti richiedenti la tessera professionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>Commercializzazione dei funghi.</i></p> <p>1. I funghi epigei spontanei freschi posti in commercio, devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none">a) suddivisi per specie e con l'indicazione della provenienza;b) contenuti in cassette od in altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;c) disposti in singolo strato e non pressati;d) integri al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non	<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>Commercializzazione dei funghi.</i></p> <p>1. I funghi epigei spontanei freschi posti in commercio, devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none">a) suddivisi per specie e con l'indicazione della provenienza;b) contenuti in cassette od in altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;c) disposti in singolo strato e non pressati;d) integri al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non

invasi da muffe e parassiti.

2. È ammessa esclusivamente la vendita dei funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'*allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376* e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» o appartenenti alle specie indicate nell'allegato C) della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del succitato D.P.R., il cui aggiornamento è demandato al regolamento attuativo, di cui all'articolo 36.

3. La vendita di funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale. Quest'ultima viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate da parte delle apposite Commissioni da istituire presso gli Ispettorati Micologici di cui al successivo articolo 12.

4. I funghi spontanei freschi e conservati che vengono posti in vendita, sono sottoposti al controllo da parte dell'Ispettorato micologico, di cui al successivo art. 12, territorialmente competente, che rilascia apposito certificato di commestibilità, dal quale risulti:

- a) la generalità e la residenza del venditore;
- b) la specie e la quantità posta in vendita;
- c) la data di scadenza del prodotto correttamente

invasi da muffe e parassiti.

2. È ammessa esclusivamente la vendita dei funghi epigei spontanei freschi inclusi nell'elenco delle specie di cui all'*allegato 1 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376* e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati» o appartenenti alle specie indicate nell'allegato C) della presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del succitato D.P.R., il cui aggiornamento è demandato al regolamento attuativo, di cui all'articolo 36.

3. La vendita di funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale. Quest'ultima viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate da parte delle apposite Commissioni da istituire presso gli Ispettorati Micologici di cui al successivo articolo 12.

4. I funghi spontanei freschi e conservati che vengono posti in vendita, sono sottoposti al controllo da parte dell'Ispettorato micologico, di cui al successivo art. 12, territorialmente competente, che rilascia apposito certificato di commestibilità, dal quale risulti:

- a) la generalità e la residenza del venditore;
- b) la specie e la quantità posta in vendita;
- c) la data di scadenza del prodotto correttamente

<p>conservato.</p> <p>5. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato Micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.</p> <p>6. I funghi epigei spontanei freschi e conservati possono essere venduti esclusivamente su aree private in sede fissa o su aree pubbliche appositamente individuate dai Comuni, con esclusione, comunque, della forma itinerante.</p> <p>7. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.</p>	<p>conservato.</p> <p>5. È consentita la commercializzazione di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente Autorità del Paese di origine. A tal fine l'ispettorato Micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.</p> <p>6. I funghi epigei spontanei freschi e conservati possono essere venduti esclusivamente su aree private in sede fissa o su aree pubbliche appositamente individuate dai Comuni, con esclusione, comunque, della forma itinerante.</p> <p>7. Per l'esercizio dell'attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l'autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.</p> <p>8. La documentazione e le modalità di conduzione dell'attività di vendita sono soggetti comunque a controllo in ogni momento da parte degli organi deputati al controllo citati nei successivi articoli.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>Comitato tecnico.</i></p> <p>1. È istituito il Comitato tecnico per la difesa del patrimonio naturalistico e fungino della Calabria.</p> <p>2. Il Comitato ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della presente legge e in riferimento alle norme stabilite dalla <i>legge 23 agosto 1993</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>Comitato tecnico.</i></p> <p>1. È istituito il Comitato tecnico per la difesa del patrimonio naturalistico e fungino della Calabria.</p> <p>2. Il Comitato ha autonoma potestà di indagine e di proposta nella materia oggetto della presente legge e in riferimento alle norme stabilite dalla <i>legge 23 agosto 1993</i></p>

n. 352 e del D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376.

~~3. Il Comitato tecnico è composto da:~~

~~a) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'agricoltura;~~

~~b) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'ambiente;~~

~~c) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alla Sanità;~~

~~d) un rappresentante dell'Orto botanico dell'università;~~

~~e) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;~~

~~f) il Presidente della confederazione micologica calabrese o suo delegato;~~

~~g) il Presidente dell'UNCCEM o suo delegato;~~

~~h) un rappresentante della facoltà di Scienze agrarie e forestali; fungo da segretario un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura;~~

~~i) un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche iscritte all'albo regionale.~~

n. 352 e del D.P.R. 14 luglio 1995 n. 376.

3. Il Comitato tecnico è composto da:

a) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'Agricoltura;

b) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale all'Ambiente;

c) un Dirigente regionale delegato dall'Assessorato regionale alla Sanità;

d) un esperto in Scienze Agrarie o Forestali;

e) un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri (Istituendo Nucleo Tutela Forestale-Agroalimentare);

f) il Presidente della confederazione micologica calabrese o suo delegato;

g) il Presidente dell'UNCCEM o suo delegato;

h) un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche iscritte all'albo regionale;

i) un rappresentante designato dalle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute.

Fungo da segretario un funzionario dell'Assessorato all'Agricoltura.

<p>4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura.</p> <p>5. Ai componenti il Comitato è riconosciuto il rimborso spese e un gettone di presenza fissato in lire 100.000 (euro 51,64) per ogni seduta.</p>	<p>4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura.</p> <p>5. Ai componenti il Comitato è riconosciuto il rimborso spese e un gettone di presenza fissato in lire 100.000 (euro 51,64) per ogni seduta.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>Vigilanza.</i></p> <p>1. La vigilanza sull'applicazione del presente titolo è affidata agli Agenti del Corpo forestale dello Stato, ai Tecnici della Prevenzione delle Aziende Sanitarie, ai Micologi delle Aziende Sanitarie in possesso della qualifica di polizia giudiziaria, ai Nuclei Antisofisticazione e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie giurate micologiche volontarie nominate dal Prefetto su indicazione delle Associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale, alle Guardie ecologiche, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di polizia urbana e rurale, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle Aziende speciali e della polizia provinciale.</p> <p>2. Le Guardie giurate dovranno rispondere ai requisiti determinati dall'articolo 138 del Testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 19 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto.</p> <p>3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di gestione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 <i>Vigilanza.</i></p> <p>1. La vigilanza sull'applicazione del presente titolo è affidata agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di qualsiasi Forza di Polizia Statale, ai Tecnici della Prevenzione delle Aziende Sanitarie, ai Micologi delle Aziende Sanitarie in possesso della qualifica di polizia giudiziaria, , alle Guardie giurate micologiche volontarie ed alle Guardie Giurate Eco-Zoofile munite di Decreto rilasciato dal Prefetto della Provincia di Competenza, alle Guardie ecologiche Regionali, agli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale, alle Guardie giurate campestri, agli Agenti di custodia dei consorzi forestali e delle Aziende speciali.</p> <p>2. Le Guardie giurate dovranno rispondere ai requisiti determinati dall'articolo 138 del Testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 19 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Prefetto.</p> <p>3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza è svolta con il coordinamento degli Enti di gestione.</p>

Art. 14
Sanzioni.

~~1. La violazione delle norme del presente titolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00), nonché la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, nonché il ritiro immediato dell'autorizzazione alla raccolta per la durata dell'anno in corso, salvo maggiore durata in caso di recidiva. La tessera di autorizzazione alla raccolta, nel caso di ritiro, deve essere consegnata allo stesso Organo che ha provveduto al rilascio.~~

Art. 14
Sanzioni.

1. Le violazioni delle norme del presente titolo comportano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per la violazione dei Divieti iscritti all'Articolo 3 della seguente Legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fissa di € 51,64.

b) per la violazione dei Divieti iscritti all'Articolo 4 della seguente Legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fissa di € 51,64.

c) per la violazione dei Divieti iscritti all'Articolo 5 della seguente Legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fissa di € 51,64.

d) per la violazione dei Divieti iscritti all'Articolo S Bis della seguente Legge si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 25 ad un massimo di € 258 euro.

e) Per la raccolta dei funghi senza autorizzazione Regionale di qualsiasi tipo sia essa a scopo amatoriale, Professionale, Scientifica e Turistica, o con autorizzazione scaduta si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di € 30 ad un massimo di € 180 euro.

f) Per la dimenticanza dell'Autorizzazione Regionale di qualsiasi tipo sia essa a scopo amatoriale, Professionale, Scientifica e Turistica si

~~2. Fatte salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni, relative alla commercializzazione dei funghi di cui al capo II della legge 352 del 23 agosto 1993 ed all'articolo 7 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 23 della Legge 352 del 23 agosto 1993.~~

applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 51,64, dimezzata del 50% previa esibizione della documentazione richiesta dagli organi Accertatori entro i giorni indicati nel corpo del Verbale di accertamento Amministrativo.

g) Per la raccolta dei funghi effettuata senza avere con se un documento di riconoscimento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fissa di € 51,64;

h) Per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea (cocco od ovulo) allo stato di ovolo chiuso, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fissa di € 30,00 comunque fino ad un massimo di € 1.000.

i) E' previsto altresì il sequestro amministrativo sia degli attrezzi da raccolta oggetto di violazione che dei funghi detenuti in violazione delle summenzionate fattispecie con distruzione degli stessi sul posto previa compilazione di un Verbale di Sequestro Amministrativo e contestuale avvenuta distruzione da allegare al Corpo del Procedimento Amministrativo in atto.

2. Fatte salve le sanzioni più severe eventualmente stabilite dalle leggi vigenti, per le violazioni delle disposizioni, relative alla commercializzazione dei funghi di cui al capo II della Legge 352 del 23 agosto 1993 ed all'art. 7 della Legge regionale n° 30 del 26/11/01, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria con somma fissa di Euro 652 o eventualmente la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 23 della

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si osservano le disposizioni contenute nella *legge 24 novembre 1981, n. 689*, recante: «Modifiche al sistema penale».

4. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14 sono delegate, ai sensi dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* recante: «Attuazione della delega di cui all'*articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*», ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.

5. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Calabria.

6. Ai sensi di quanto previsto dalla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, le spese riguardanti il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono a carico del trasgressore.

7. Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa deve essere comprovato, a cura degli interessati, entro il termine di sessanta giorni previsto per il pagamento stesso, dall'*articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, mediante presentazione dell'attestazione del versamento all'ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante.

8. Analogamente deve essere comprovato, a cura

Legge 352 del 23 agosto 1993.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si osservano le disposizioni contenute nella *legge 24 novembre 1981, n. 689*, recante: «Modifiche al sistema penale».

4. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14 sono delegate, ai sensi dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616* recante: «Attuazione della delega di cui all'*articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*», ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.

5. I pagamenti delle sanzioni amministrative sono effettuati mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Calabria.

6. Ai sensi di quanto previsto dalla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, le spese riguardanti il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative sono a carico del trasgressore.

7. Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa deve essere comprovato, a cura degli interessati, entro il termine di sessanta giorni previsto per il pagamento stesso, dall'*articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, mediante presentazione dell'attestazione del versamento all'ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante.

8. Analogamente deve essere comprovato, a cura

<p>dell'interessato e con le modalità di cui al comma primo, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa all'autorità che ha emesso l'ordinanza, entro il termine di trenta giorni, previsto per il pagamento medesimo dall'<i>articolo 18 della legge n. 689 del 1981</i>.</p> <p>9. Il prodotto raccolto confiscato ai sensi dell'articolo 14, deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza oppure distrutto mediante infossamento.</p> <p>10. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Regione, la quale li fa confluire nell'istituto capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all'applicazione della presente legge.</p> <p>11. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscono reato.</p>	<p>dell'interessato e con le modalità di cui al comma primo, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa all'autorità che ha emesso l'ordinanza, entro il termine di trenta giorni, previsto per il pagamento medesimo dall'<i>articolo 18 della legge n. 689 del 1981</i>.</p> <p>9. Il prodotto raccolto e sequestrato può essere confiscato e deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza previa relazione di Commestibilità da parte dell'Ispettorato Micologico competente per Territorio.</p> <p>10. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative e da ogni altra somma introitata in dipendenza delle violazioni alla presente legge ed alle norme ad essa correlate spettano alla Regione, la quale li fa confluire nell'istituto capitolo di bilancio della Regione Calabria finalizzato all'applicazione della presente legge.</p> <p>11. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge costituiscono reato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22 <i>Raccolta riservata.</i></p> <p>1. Il diritto di raccolta riservata verrà riconosciuto sulle tartufaie coltivate e/o su quelle controllate, secondo la seguente procedura tecnico-amministrativa:</p> <p style="padding-left: 40px;">A. Il richiedente inoltra alla Comunità montana competente per territorio la domanda ai fini del riconoscimento della raccolta riservata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22 <i>Raccolta riservata.</i></p> <p>1. Il diritto di raccolta riservata verrà riconosciuto sulle tartufaie coltivate e/o su quelle controllate, secondo la seguente procedura tecnico-amministrativa:</p> <p style="padding-left: 40px;">A. Il richiedente inoltra alla Comunità montana competente per territorio la domanda ai fini del riconoscimento della raccolta riservata.</p>

Alla domanda dovrà allegare un progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

a. mappa catastale particellare in duplice copia dell'area interessata dalla tartufaia;

b. documentazione idonea a comprovare il titolo della proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione dell'area;

c. relazione tecnica comprendente:

- superficie ed indicazione delle particelle catastali interessate dall'intervento;

- descrizione delle caratteristiche ecologiche dell'area (terreno, vegetazione, microclima);

- interventi tecnici e colturali che si intendono effettuare sulle singole particelle interessate, con evidenziazione cartografica degli stessi;

- durata presunta per l'esecuzione degli interventi previsti;

- indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizate;

- piano di coltura, conservazione e gestione della raccolta per gli anni successivi all'impianto della tartufaia coltivata e/o controllata.

~~B. La Comunità montana effettua l'istruttoria del~~

Alla domanda dovrà allegare un progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

a. mappa catastale particellare in duplice copia dell'area interessata dalla tartufaia;

b. documentazione idonea a comprovare il titolo della proprietà od altro diritto di legittimazione alla conduzione dell'area;

c. relazione tecnica comprendente:

- superficie ed indicazione delle particelle catastali interessate dall'intervento;

- descrizione delle caratteristiche ecologiche dell'area (terreno, vegetazione, microclima);

- interventi tecnici e colturali che si intendono effettuare sulle singole particelle interessate, con evidenziazione cartografica degli stessi;

- durata presunta per l'esecuzione degli interventi previsti;

- indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizate;

- piano di coltura, conservazione e gestione della raccolta per gli anni successivi all'impianto della tartufaia coltivata e/o controllata.

B. Il Dipartimento Regionale Agricoltura per

~~progetto, procedendo alla verifica dei contenuti ed alla rispondenza delle indicazioni con la normativa vigente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, dando comunicazione dei risultati ai richiedenti. In caso di approvazione del progetto la stessa Comunità autorizza l'inizio dei lavori da ultimare entro 18 mesi.~~

C. Il riconoscimento del diritto di raccolta riservata verrà rilasciato al termine dei lavori, a richiesta dell'avente titolo e dietro presentazione della seguente documentazione:

a. dichiarazione di ultimazione dei lavori e di impegno alla conduzione della tartufaia per gli anni successivi come da piano di coltura e conservazione;

b. attestato della ditta fornitrice dal quale risulti che le piante tartufigene da destinare all'impianto sono micorrizzate con le specie indicate.

~~D. La Comunità montana verifica la validità della documentazione di cui al punto precedente e rilascia l'attestato di riconoscimento entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa, dandone comunicazione anche agli organi di vigilanza e controllo territorialmente competenti, preposti alla specifica sorveglianza del presente titolo. Tale attestato ha validità di anni 5 (cinque) a far data dal rilascio dello stesso ed è comunque rinnovabile a domanda dell'interessato.~~

tramite dei propri Uffici periferici effettua l'istruttoria del progetto, procedendo alla verifica dei contenuti ed alla rispondenza delle indicazioni con la normativa vigente, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, dando comunicazione dei risultati ai richiedenti. In caso di approvazione del progetto lo stesso Dipartimento autorizza l'inizio dei lavori da ultimare entro 18 mesi.

C. Il riconoscimento del diritto di raccolta riservata verrà rilasciato al termine dei lavori, a richiesta dell'avente titolo e dietro presentazione della seguente documentazione:

a. dichiarazione di ultimazione dei lavori e di impegno alla conduzione della tartufaia per gli anni successivi come da piano di coltura e conservazione;

b. attestato della ditta fornitrice dal quale risulti che le piante tartufigene da destinare all'impianto sono micorrizzate con le specie indicate.

D. Il Dipartimento Regionale Agricoltura per tramite dei propri Uffici periferici verifica la validità della documentazione di cui al punto precedente e rilascia l'attestato di riconoscimento entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa, dandone comunicazione anche agli organi di vigilanza e controllo territorio/mente competenti, preposti alla specifica sorveglianza del presente titolo. Tale attestato ha validità di anni 5 (cinque) a far data dal rilascio dello stesso ed è comunque

~~2. La Comunità montana per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi dei tecnici del dipartimento agricoltura ex ARSSA. I termini della procedura amministrativa s'intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario a formulare il parere tecnico, che, comunque, dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni.~~

~~3. Le attestazioni di cui al presente articolo ed al successivo articolo 23, sono revocate al venire meno dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate.~~

~~4. Il proprietario o conduttore del fondo tabellato che non osservi le norme del provvedimento di revoca di cui al comma precedente e quelle relative agli altri vincoli esistenti sul territorio, incorrerà nelle sanzioni di cui all'art. 34 della presente legge, comma 1 lettera e) ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dalla Comunità montana entro il termine da questi stabilito.~~

~~5. L'inosservanza dell'obbligo stabilito al precedente comma, autorizza la Comunità montana a fare i lavori necessari a spese dell'obbligato.~~

~~6. Nei terreni gravati da uso civico la raccolta è riservata esclusivamente ai titolari di tale diritto che provvederanno a delimitare l'area con la prevista tabellatura.~~

rinnovabile a domanda dell'interessato.

2. Il Dipartimento Regionale Agricoltura per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi dei tecnici appartenenti agli Enti Sub-Regionali ARSAC o CALABRIA VERDE. I termini della procedura amministrativa s'intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario a formulare il parere tecnico, che, comunque, dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni.

~~3. Le attestazioni di cui al presente articolo ed al successivo articolo 23, sono revocate al venire meno dei presupposti in base ai quali sono state rilasciate.~~

4. Il proprietario o conduttore del fondo tabellato che non osservi le norme del provvedimento di revoca di cui al comma precedente e quelle relative agli altri vincoli esistenti sul territorio, incorrerà nelle sanzioni di cui all'art 34 della presente legge, comma 1 lettera c) ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Dipartimento Regionale Agricoltura entro il termine da questi stabilito.

5. L'inosservanza dell'obbligo stabilito al precedente comma, autorizza il Dipartimento Regionale Agricoltura a fare i lavori necessari a spese dell'obbligato.

~~6. Nei terreni gravati da uso civico la raccolta è riservata esclusivamente ai titolari di tale diritto che provvederanno a delimitare l'area con la prevista tabellatura.~~

<p>7. I richiedenti residenti in comuni non ricadenti nel territorio di Comunità Montane, per le pratiche tecnico-amministrative del presente articolo e di quelli successivi, possono fare capo alle strutture della Comunità montana più vicina.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 23 <i>Consorzi volontari.</i></p> <p>1. Ai fini di salvaguardia, di incremento della produzione tartuficola, nonché di difesa dell'ambiente idoneo alla tartuficoltura, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione, nonché per l'impianto di nuove tartufaie.</p> <p>2. Al fine di garantire l'organicità della gestione delle aree tartufigene presenti all'interno del Consorzio, potranno essere incluse nei perimetri, aree nelle quali non sono effettuati interventi di miglioramento per una superficie non superiore ad 1/4 dell'area effettivamente oggetto d'intervento. Nel caso di contiguità dei fondi consorziati la tabellazione può essere limitata alla periferia dell'intera area.</p> <p>3. La Comunità montana approva il progetto presentato dal Consorzio e rilascia l'attestazione con le procedure di cui all'articolo 22.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 <i>Consorzi volontari.</i></p> <p>1. Ai fini di salvaguardia, di incremento della produzione tartuficola, nonché di difesa dell'ambiente idoneo alla tartuficoltura, i titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducano, possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione, nonché per l'impianto di nuove tartufaie.</p> <p>2. Al fine di garantire l'organicità della gestione delle aree tartufigene presenti all'interno del Consorzio, potranno essere incluse nei perimetri, aree nelle quali non sono effettuati interventi di miglioramento per una superficie non superiore ad 1/4 dell'area effettivamente oggetto d'intervento. Nel caso di contiguità dei fondi consorziati la tabellazione può essere limitata alla periferia dell'intera area.</p> <p>3. Il Dipartimento Regionale Agricoltura approva il progetto presentato dal Consorzio e rilascia l'attestazione con le procedure di cui all'art. 22.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 24 <i>Idoneità ed autorizzazione alla raccolta.</i></p> <p>1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore, di età superiore ai 14 (quattordici) anni, deve sottoporsi ad</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 <i>Idoneità ed autorizzazione alla raccolta.</i></p> <p>1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore, di età superiore ai 14 (quattordici)</p>

~~un esame per l'accertamento della sua idoneità, da sostenersi dinanzi ad una Commissione nominata dalla Comunità montana competente per territorio.~~

~~2. La Commissione di cui al comma precedente ha sede presso la Comunità montana e rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova.~~

~~3. La Commissione è composta da:~~

~~— un rappresentante della Comunità montana che la presiede;~~

~~— un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato;~~

~~— un rappresentante della Regione indicato dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste;~~

~~— un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;~~

~~— un rappresentante delle associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 6;~~

~~— un rappresentante delle associazioni dei raccoglitori~~

anni, deve sottoporsi ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, da sostenersi dinanzi ad una Commissione nominata dal Dipartimento Regionale Agricoltura per tramite dei propri Uffici Periferici competenti per territorio.

2. La Commissione di cui al comma precedente ha sede presso il Dipartimento Regionale Agricoltura e rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova.

3. La Commissione è composta da:

- un rappresentante dell'Arma Dei Carabinieri (Istituendo Nucleo Tutela Forestale-Agroalimentare);

- un rappresentante della Regione indicato dall'Assessorato all'Agricoltura e Foreste;

- un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello Regionale;

- un rappresentante delle associazioni micologiche iscritte all'Albo regionale di cui all'art. 6;

- un rappresentante delle associazioni dei

~~riconosciute, se esistenti.~~

~~4. Un dipendente della Comunità montana svolge le funzioni di segretario della Commissione.~~

5. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta dell'importo di euro 50,00 (cinquanta/00).

6. Gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni di cui sopra designano altresì un membro supplente della Commissione che sostituisca il titolare in caso di giustificata impossibilità.

7. L'esame di idoneità è diretto a dimostrare la conoscenza delle varie specie di tartufi, delle tecniche di raccolta e di miglioramento delle tartufaie, delle tecniche di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni, delle normative nazionali e regionali vigenti in materia e delle nozioni elementari di micologia, botanica e selvicoltura.

8. Sono esentati dall'esame coloro che risultano muniti di tesserino di abilitazione alla raccolta alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25

Tesserino di idoneità.

~~1. L'aspirante raccoglitore di tartufi, conseguita l'idoneità, richiede alla Comunità montana di residenza il tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tartufo. Sul tesserino sono riportate le generalità, nonché una fotografia del titolare. I minori di anni 14 (quattordici)~~

raccoglitori riconosciute, se esistenti.

4. Un dipendente del Dipartimento Agricoltura svolge le funzioni di segretario della Commissione.

5. Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta dell'importo di euro 50,00 (cinquanta/00).

6. Gli Enti, le Organizzazioni e le Associazioni di cui sopra designano altresì un membro supplente della Commissione che sostituisca il titolare in caso di giustificata impossibilità.

7. L'esame di idoneità è diretto a dimostrare la conoscenza delle varie specie di tartufi, delle tecniche di raccolta e di miglioramento delle tartufaie, delle tecniche di salvaguardia e mantenimento degli ecosistemi tartufigeni, delle normative nazionali e regionali vigenti in materia e delle nozioni elementari di micologia, botanica e selvicoltura.

8. Sono esentati dall'esame coloro che risultano muniti di tesserino di abilitazione alla raccolta alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25

Tesserino di idoneità.

1. L'aspirante raccoglitore di tartufi, conseguita l'idoneità, richiede al Dipartimento Agricoltura il tesserino che abilita alla ricerca ed alla raccolta del tartufo. Sul tesserino sono riportate le generalità, nonché una fotografia del titolare. I minori di anni

<p>possono praticare la raccolta purché accompagnati da persona abilitata.</p> <p>2. Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento dell'importo relativo all'abilitazione, alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui al successivo articolo 32.</p> <p>3. Il tesserino consente la raccolta sull'intero territorio nazionale ed ha validità quinquennale. Esso è rinnovabile su richiesta dell'interessato, previa frequenza di apposito corso di aggiornamento, da espletarsi con le stesse modalità di cui all'articolo precedente.</p> <p>4. Presso la Comunità montana competente per territorio è tenuto l'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati.</p> <p>5. Fatte salve tutte le altre disposizioni, non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo e al precedente articolo 24, coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.</p>	<p>14 (quattordici) possono praticare la raccolta purché accompagnati da persona abilitata.</p> <p>2. Il tesserino viene rilasciato previa attestazione del pagamento dell'importo relativo all'abilitazione, alla ricerca e alla raccolta del tartufo di cui al successivo articolo 32.</p> <p>3. Il tesserino consente la raccolta sull'intero territorio nazionale ed ha validità quinquennale. Esso è rinnovabile su richiesta dell'interessato, previa frequenza di apposito corso di aggiornamento, da espletarsi con le stesse modalità di cui all'articolo precedente.</p> <p>4. Presso il Dipartimento Regionale Agricoltura è tenuto l'elenco nominativo dei titolari dei tesserini rilasciati.</p> <p>5. Fatte salve tutte le altre disposizioni, non sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo e al precedente articolo 24, coloro che esercitano la raccolta sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 27 <i>Calendario di raccolta.</i></p> <p>1. La raccolta è consentita, per tutto il territorio regionale, secondo il seguente calendario:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tuber magnatum: dal 10 settembre al 31 dicembre; b. Tuber melanosporum: dal 15 novembre al 15 marzo; c. Tuber brumale, var, moschatum: dal 15 novembre al 	<p style="text-align: center;">Art. 27 <i>Calendario di raccolta.</i></p> <p>1. La raccolta è consentita, per tutto il territorio regionale, secondo il seguente calendario:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tuber magnatum: dal 10 settembre al 31 dicembre; b. Tuber melanosporum: dal 15 novembre al 15 marzo; c. Tuber brumale, var, moschatum: dal 15 novembre al

15 marzo;

d. Tuber aestivum: dal 1° giugno al 30 novembre;

e. Tuber uncinatum: dal 1° ottobre al 31 dicembre;

f. Tuber brumale: dal 1° gennaio al 15 marzo;

g. Tuber albidum: dal 10 gennaio al 30 aprile;

h. Tuber macrosporum: dall'1 settembre al 31 dicembre;

i. Tuber mesentericum: dall'1 settembre al 31 gennaio.

La Giunta regionale può emanare eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, sentito il parere dei soggetti di cui al 3° comma dell'articolo 18.

2. La ricerca e la raccolta sono consentite soltanto nelle ore diurne.

~~3. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta della Comunità montana competente per territorio e sentiti i soggetti di cui all'articolo 18, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.~~

4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita

15 marzo;

d. Tuber aestivum: dal 1° giugno al 30 novembre;

e. Tuber uncinatum: dal 1° ottobre al 31 dicembre;

f. Tuber brumale: dal 1° gennaio al 15 marzo;

g. Tuber albidum: dal 10 gennaio al 30 aprile;

h. Tuber macrosporum: dall'1 settembre al 31 dicembre;

i. Tuber mesentericum: dall'1 settembre al 31 gennaio.

La Giunta regionale può emanare eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta su proposta del Comitato tecnico di cui all'articolo 10, sentito il parere dei soggetti di cui al 3° comma dell'articolo 18.

2. La ricerca e la raccolta sono consentite soltanto nelle ore diurne.

3. Al fine di evitare danni alla struttura fisica e chimica del terreno tartufigeno nonché al patrimonio boschivo, la Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Regionale Agricoltura e sentiti i soggetti di cui all'art. 18, può vietare per periodi determinati e per specifiche zone la ricerca e la raccolta dei tartufi.

4. È comunque vietata ogni forma di commercio delle varie specie di tartufo fresco nei periodi in cui non è consentita

<p>la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.</p> <p>5. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'articolo 18 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta, dietro formale richiesta documentata.</p>	<p>la raccolta ad eccezione della settimana successiva al termine della raccolta.</p> <p>5. Per motivi di studio, ricerca applicata e sperimentazione la Giunta regionale può autorizzare le Istituzioni scientifiche di cui al comma 3 dell'articolo 18 della presente legge, ad effettuare prelievi e raccolte al di fuori dei periodi definiti dal calendario di raccolta, dietro formale richiesta documentata.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 32 <i>Importo relativo all'abilitazione.</i></p> <p>1. Il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino, è tenuto al pagamento dell'importo annuale relativo all'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta del tartufo di cui al successivo comma.</p> <p>2. L'importo relativo, all'abilitazione per la ricerca e raccolta del tartufo è stabilito in euro 120,00 annuali e viene introitato direttamente dalla Regione Calabria. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può modificare detto importo.</p> <p>3. I proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all'abilitazione di cui al presente articolo sono così ripartiti:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. il 60% alle Comunità Montane in rapporto al numero di titolari di tesserini di idoneità inseriti negli elenchi di cui all'articolo 25 comma 5;</p> <p style="padding-left: 40px;">b. il restante 40% secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5 ter, comma 3.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 <i>Importo relativo all'abilitazione.</i></p> <p>1. Il raccoglitore di tartufi, al momento della richiesta del tesserino, è tenuto al pagamento dell'importo annuale relativo all'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta del tartufo di cui al successivo comma.</p> <p>2. L'importo relativo, all'abilitazione per la ricerca e raccolta del tartufo è stabilito in euro 120,00 annuali e viene introitato direttamente dalla Regione Calabria. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può modificare detto importo.</p> <p>3. I proventi derivanti dal pagamento degli importi relativi all'abilitazione di cui al presente articolo sono così ripartiti:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) Il 60% alla Regione ai fini dell' istruttoria di rilascio dei tesserini di idoneità inseriti negli elenchi di cui all'art. 25 comma 5;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) Il restante 40% secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 ter, comma 3.</p>

Art. 34
Sanzioni.

1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo, si applicano le seguenti sanzioni:

a. per la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 19 comma 6, 26 e 27, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00);

b. per la violazione alle disposizioni di cui all'articolo 25, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00);

c. per la violazione alle disposizioni di cui agli articoli 20 comma 1, 21 comma 2, e 22 comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Art. 34
Sanzioni.

1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo, si applicano le seguenti sanzioni:

a. per la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 19 comma 6, 26 e 27, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00);

b. per la violazione alle disposizioni di cui all'articolo 25, si applica la sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00);

c. per la violazione alle disposizioni di cui agli articoli 20 comma 1, 21 comma 2, e 22 comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00).

d. E' previsto altresì il sequestro amministrativo dei funghi detenuti in violazione delle summenzionate fattispecie con distruzione degli stessi sul posto previa compilazione di un Verbale di Sequestro Amministrativo e contestuale avvenuta distruzione da allegare al Corpo del Procedimento Amministrativo in atto.

e. Il prodotto raccolto e sequestrato può essere confiscato e deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza previa relazione di Comestibilità da parte dell'Ispettorato Micologico

~~2. Qualora il raccoglitore non sia in grado di esibire il tesserino o i documenti autorizzativi di cui sia tuttavia in possesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 10,00 (dieci/00) ad euro 100,00 (cento/00) con l'obbligo di esibirli entro una settimana all'ente competente alla vigilanza.~~

3. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio del tesserino provvedono alla sospensione ovvero al ritiro del tesserino stesso. A tal fine gli enti competenti all'irrogazione della sanzione provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.

4. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689* e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6.

5. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, sono delegate, ai sensi dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.

competente per Territorio.

2. Per la dimenticanza dell'Autorizzazione Regionale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 51,64, dimezzata del 50% previa esibizione della documentazione richiesta dagli organi Accertatori entro i giorni indicati nel corpo del Verbale di accertamento Amministrativo.

3. In caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni inerenti alla raccolta di tartufi, gli enti competenti al rilascio del tesserino provvedono alla sospensione ovvero al ritiro del tesserino stesso. A tal fine gli enti competenti all'irrogazione della sanzione provvedono a comunicare i provvedimenti sanzionatori adottati agli enti che hanno rilasciato i tesserini ai contravventori.

4. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni si osservano le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689* e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6.

5. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14, sono delegate, ai sensi dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.